

# III° Appalto Specifico per la fornitura di Medicazioni Generali occorrenti alle AA.SS. della Regione Campania

So.Re.Sa S.p.A.

~

Benefis srl



III° Appalto Specifico per la fornitura di Medicazioni Generali occorrenti alle AA.SS. della

Regione Campania **ID GARA: 8976178** 

CIG LOTTO 2: 96859667FF

CIG LOTTO 4: 96859689A5

L'anno duemilaventitre, il giorno 30 del mese di ottobre presso la sede della So.Re.Sa. SpA di Napoli, Centro

Direzionale, Isola G3

da una parte:

SO.RE.SA. S.p.A., a socio unico con sede legale in Napoli (appresso indicata sinteticamente Soresa) e domiciliata ai

fini del presente atto in Napoli, Centro Direzionale Isola G3 capitale sociale Euro 500.000,00= i.v., iscritta al Registro

delle Imprese presso la Camera di Commercio di Napoli P. IVA, Cod. Fisc. ed iscrizione al registro Imprese di Napoli

04786681215, in persona del in persona del Direttore Generale, Ing. Alessandro Di Bello, dotato dei poteri di

rappresentanza con verbale del Consiglio di Amministrazione del 23 novembre 2022

e dall'altra:

BENEFIS SRL, con sede legale in Genova (GE) alla Via Gualco n.14, codice fiscale e P.Iva 02790240101, rappresentata

ai fini del presente atto dal Legale Rappresentante, dott.ssa Stefania Pica (nel seguito per brevità anche

"Fornitore")

Premesso

a) che la So.Re.sa. SpA, con la L.R. n. 16 del 7 agosto 2014, è stata individuata come soggetto aggregatore ai

sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che

aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati non solo a favore

delle ASL e AO della Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo

Campania S.p.A., per gli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su

gomma, per gli enti locali e per le altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;

b) che con Delibera dell'ANAC n. 643 del 22 settembre 2021 So.Re.Sa. SpA, è stata confermata l'iscrizione

(già disposta con Delibere n.58/2015, 31/2018 e 781/2019), per la Regione Campania come soggetto

aggregatore di cui al predetto dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23

giugno 2014, n. 89;

c) che in esecuzione di quanto precede, So.Re.Sa. S.p.A., in qualità di stazione appaltante e centrale di

committenza, con Determina del Direttore Generale n. 113 del 24 Settembre 2021 ha istituito un Sistema

Dinamico di Acquisizione per la fornitura di Medicazioni e affini occorrenti alle

Pag. 2 di 28



AA.SS.LL./AA.OO./AA.OO.UU./I.R.C.C.S. della Regione Campania per il periodo di quattro anni ed il cui Bando Istitutivo è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 24/09/2021;

- d) che nell'ambito di tale Sistema è previsto che vengano aggiudicati più appalti specifici aventi ad oggetto diverse tipologie di medicazioni;
- e) che nell'ambito della presente Convenzione: si definisce:
  - **Convenzione**: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dalla So.Re.Sa. S.p.A. ed i Fornitori, con lo scopo di stabilire le clausole relative ai Contratti di fornitura stipulati per tutta la durata della medesima Convenzione;
  - Amministrazione/i-Contraente/i: le AA.SS.LL./AA.OO.UU./AA.OO./I.R.C.C.S. della Regione Campania che sulla base della normativa vigente sono legittimate ad utilizzare la Convenzione che possono acquisire le prestazioni dagli operatori economici con i quali è concluso la Convenzione;
  - Fornitore: ciascun aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura aperta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive la presente Convenzione impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, a fornire quanto richiesto dalle Amministrazioni con i rispettivi atti di adesione;
  - Capitolato Tecnico: il documento Allegato "A" al presente atto che descrive le modalità relative alla fornitura oggetto della Convenzione;
  - Atto di adesione (Ordinativi di Fornitura): il documento con il quale le Amministrazioni contraenti comunicano la volontà di acquisire le prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della fornitura richiesta;
  - Contratto di Fornitura: l'insieme delle prescrizioni e delle condizioni disciplinate nella Convenzione e nei suoi allegati e nell'Atto di adesione che costituisce il documento contrattuale di riferimento che formalizza l'accordo tra l'Amministrazione contraente e il Fornitore.
- f) che il Fornitore che sottoscrive la presente Convenzione è risultato aggiudicatario della procedura di che trattasi con **Determinazione del Direttore Generale n. 183 del 28.07.2023** e per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nella presente Convenzione alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi contratti di fornitura;
- g) che la stipula della presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la So.Re.Sa. S.p.A. e/o per le Amministrazioni nei confronti dei Fornitori in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di acquisto da parte delle Aziende sanitarie a seguito dell'emissione dell'Atto di Adesione nel quale verranno specificate, di volta in volta, le tipologie di prodotti da fornire, le quantità, etc.;
- h) che i singoli Contratti di fornitura verranno conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni ed il Fornitore ed in base alle modalità ed i termini indicati nella presente Convenzione e relativi Allegati;



i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi Allegati, ivi compreso il

Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli

impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso,

ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la

formulazione dell'offerta;

I) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione

che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

m) che ciascun Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341

e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nella presente Convenzione e relativi

Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in

particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente

Convenzione;

n) che la presente Convenzione viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore

autorizzato.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 – VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante

parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte

integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione:

- l'Allegato "A" (Capitolato tecnico) e suoi allegati,

- L'Allegato "B" (Offerta tecnica);

- l'Allegato "C" (Offerta economica).

La presente Convenzione è regolata, in via gradata:

a) dal contenuto della Convenzione e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale

di tutti gli accordi intervenuti con i Fornitori relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che

costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione;

b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

c) dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018;

d) dalle norme in materia di Contabilità di Stato;

e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Pag. 4 di 28



I singoli Contratti di Fornitura saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti della presente Convenzione, nonché da quanto verrà disposto nell'Atto di Adesione purché non in contrasto con i predetti documenti.

In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nella presente Convenzione e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della So.Re.Sa. S.p.A. e/o delle Amministrazioni, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nella Convenzione e relativi Allegati.

Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella presente Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e relativi Allegati e/o con i Contratti di Fornitura, So.Re.Sa. S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti, da un lato, e il Fornitore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

# **ARTICOLO 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli contratti di fornitura.

La presente Convenzione è conclusa con i Fornitori aggiudicatari della procedura di cui in premessa, i quali, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a fornire quanto richiesto dalle Amministrazioni con Atto di Adesione, basati sulle condizioni stabilite nella presente Convenzione e relativi Allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato Tecnico.

LOTTO	DESCRIZIONE	MISURA	NOME	FABBISOGNO	U.M.	P.U.	VALORE
10110	DESCRIZIONE		COMMERCIALE	COMPLESSIVO	O.IVI.	OFFERTO	TOTALE
	Compresse	10 x 10				0,063000	
	laparotomiche in	cm		1.841.100		0,063000	€
	cotone, con	10 x 30	PEZZE LAPARATOMICHE		Pezzo	0,088000	669.611,70
2	asola, 4 strati, filo	cm	LAPARATOMICHE	1.323.900	Pezzo	0,088000	009.011,70
	Rx, sterili	20 x 20				0.002000	
		cm		2.706.300		0,093000	



		20 x 30 cm		1.584.900		0,117000	
		5X5 cm		811.650		0,002400	
		7,5 x 7,5		718.350		0,004200	28.512,26
	Garze in TNT,	cm					€
4	senza filo Rx, non sterili	10 x 10 cm	COMPRESSE IN TNT	1.434.150	Pezzo	0,006500	
		10 x 20 cm		1.094.250		0,013000	

Il Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire le forniture oggetto dell'affidamento a seguito di formale Atto di adesione da parte delle Amministrazioni, in ragione di quanto nello stesso riportato, con le caratteristiche di cui alle specifiche tecniche definite nel Capitolato Tecnico e relativi allegati per tutta la durata del Contratto di Fornitura.

Ciascun Atto di Adesione dovrà avere ad oggetto prodotti tra quelli indicati nella Convenzione.

In esecuzione della presente Convenzione, il Fornitore potrà fornire ad ogni Amministrazione contraente dispositivi fino al quantitativo massimo indicato nei singoli atti di adesione.

Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata della Convenzione eventualmente prorogato, si esauriscano con gli Atti di Adesione delle diverse Amministrazioni i quantitativi dei prodotti previsti dalla Convenzione, la competente direzione di So.Re.Sa. SpA. potrà incrementare i suddetti quantitativi fino a concorrenza di un quinto, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 comma 12.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, l'Amministrazione Contraente, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei soli casi e con le modalità previste dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016:

- modifiche al Contratto di fornitura che comportano forniture e/o servizi supplementari ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. b) e nei limiti di quanto previsto dal comma 7;
- varianti in corso d'opera all'oggetto del Contratto, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. c);
- modifiche al Contratto ove ricorrano le condizioni e le modifiche siano al di sotto dei valori di cui al comma 2, lett. a) e b).

# ARTICOLO 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE E DEI CONTRATTI DI FORNITURA

1) La presente Convenzione ha una durata di trentasei mesi (36) mesi decorrenti dalla data della relativa stipula, ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento del quantitativo massimo complessivo sopraindicato, anche eventualmente incrementato.



2) Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il termine entro il quale ciascuna

amministrazione potrà emettere gli atti di adesione nel caso in cui il massimale previsto non venga esaurito.

3) I contratti stipulati dalle Amministrazioni Contraenti, mediante emissione da parte delle stesse dei

relativi ordinativi di fornitura, avranno durata pari trentasei (36) mesi decorrenti dalla data di stipula della

Convenzione, mediante l'utilizzo della piattaforma Siaps.

**ARTICOLO 4 - ADESIONE DELLE AMMINISTRAZIONI** 

1. Ciascun Contratto di Fornitura verrà stipulato dalla singola Amministrazione nel rispetto della

procedura e delle condizioni stabilite nella Lettera di Invito e Capitolato Tecnico.

2. Al fine di poter utilizzare la Convenzione le Amministrazioni dovranno trasmettere a So.Re.Sa. SpA. il

provvedimento amministrativo di approvazione degli atti di adesione. Il provvedimento dell'Amministrazione

dovrà individuare la tipologia ed i quantitativi dei prodotti oggetto della Convenzione dei quali l'Azienda

sanitaria intenda approvvigionarsi in coerenza con i fabbisogni comunicati in sede di raccolta e recepiti negli

atti di gara. So.Re.Sa. SpA, verificata la sussistenza delle condizioni legittimanti la suddetta adesione,

provvederà ad aprire la quota corrispondente su portale Siaps (vd. Art.4 comma 4) al fine di consentire

l'emissione dell'ordinativo di fornitura. Nel caso di variazione in aumento dei quantitativi richiesti rispetto a

quelli indicati negli atti di gara So.Re.Sa. SpA rilascerà apposito nulla osta previa richiesta motivata

dell'Amministrazione contraente.

3. Con il succitato provvedimento dovrà anche essere designato il Responsabile del procedimento per la

fase della esecuzione contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, e si potrà nominare

il Direttore dell'esecuzione, o uno o più assistenti del direttore dell'esecuzione, ai sensi e per gli effetti

dell'art. 31, co. 1 e 3, e dell'art. 101, co. 1, e co 6 bis e art. 111, co 2 del Codice, e art. 16 commi 1 e 4 del

Decreto Mit del 7 marzo 2018 n .49. S

4. Per la gestione della Convenzione, So.Re.Sa. SpA e le Amministrazioni Contraenti si avvarranno del

Portale di eProcurement "Sistema informativo Appalti Pubblici Sanità" (d'ora in poi "sistema" o "SIAPS"),

raggiungibile dal sito internet www.soresa.it.

5 A seguito di ricezione del provvedimento amministrativo di adesione da parte dell'Amministrazione, o

eventualmente del nulla osta quando necessario, So.Re.Sa. SpA provvederà ad abilitare l'Ente richiedente per

l'emissione dell'apposito ordinativo che avverrà per il tramite della piattaforma SIAPS.

6. Successivamente all'abilitazione di cui al punto 5., l'Azienda Sanitaria provvederà ad emettere

l'Ordinativo di fornitura.

Pertanto, la trasmissione del predetto Atto di adesione (o ordinativo di fornitura) all'operatore economico

avverrà tramite sistema Siaps.

Pag. 7 di 28

7. Si precisa che l'Atto di adesione (o ordinativo di fornitura), unitamente alle prescrizioni e condizioni

disciplinate nella Convenzione e nei suoi allegati, costituirà il documento contrattuale di riferimento che

formalizza l'accordo tra l'Amministrazione contraente e il Fornitore.

8. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., degli artt. 6 e 7 del

Decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui

Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, l'Amministrazione dovrà indicare, sul medesimo Atto di

adesione, il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello della Convenzione.

9. Fermo quanto stabilito in altre parti della presente Convenzione e relativi Allegati, l'Amministrazione

contraente:

potrà prevedere l'esecuzione di verifiche tecniche e documentali in corso di fornitura;

• prevederà le prescrizioni relative alla riservatezza in conformità ai propri regolamenti in tema di

privacy;

• stabilirà modalità e termini di pagamento nel rispetto della normativa vigente;

prevederà l'impegno del fornitore al puntuale rispetto della Legge n. 136/2010 e successiva

normativa attuativa e/o modificativa, ivi incluse le ipotesi di risoluzione contrattuale nei casi di

mancato rispetto degli obblighi stabiliti in capo all'appaltatore;

• potrà prevedere ogni altra prescrizione in uso nella contrattualistica pubblica.

ARTICOLO 5 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura dei servizi oggetto dei Contratti

basati sulla presente Convenzione, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la

prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni

previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale

addetto alla esecuzione contrattuale.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme

vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione, nel

Capitolato Tecnico e nei Contratti Attuativi, ivi inclusi i rispettivi Allegati.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e

funzionali ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nei relativi Allegati e nell'Atto di Adesione in

ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e

le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente

emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra,

anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del

Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato negli Atti di

Pag. 8 di 28



Adesione ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della So.Re.Sa. S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei Contratti secondo quanto specificato nella Convenzione e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse della Convenzione;
- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- c) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni ed a So.Re.Sa. S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nella Convenzione e nei Contratti;
- d) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni o da So.Re.Sa. S.p.A., per quanto di rispettiva competenza;
- f) comunicare tempestivamente a So.Re.Sa. S.p.A. ed alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e nei singoli Contratti, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- g) non opporre a So.Re.Sa. S.p.A. ed alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi;
- h) manlevare e tenere indenne le Amministrazioni e So.Re.Sa. S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.

Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.

Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione a So.Re.Sa. S.p.A. ed alle singole Amministrazioni, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione (b) prestare i servizi e/o le forniture nei luoghi che verranno indicati nei Contratti di fornitura stessi.

Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto della Convenzione dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi di erogazione



delle prestazioni. In particolare, acconsente fin d'ora ad erogare le eventuali prestazioni costituenti modifiche alla Convenzione e/o del Contratto, ivi compresi i relativi quantitativi dei beni/servizi oggetto del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 106 del D.L.gs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, D.lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub—contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo all'affidatario, prima dell'inizio della prestazione, di comunicare, a So.Re.Sa. S.p.A. ed all'Amministrazione interessata, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati.

#### ARTICOLO 6 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata della presente Convenzione la documentazione amministrativa richiesta e presentata a So.Re.Sa. S.p.A. per la stipula della presente Convenzione.

In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui al paragrafo 12 del Capitolato Tecnico, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:

a) comunicare a So.Re.Sa. S.p.A. ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D.lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;

b) inviare a So.Re.Sa. S.p.A. con periodicità semestrale la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.

Ciascun singolo Fornitore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente a So.Re.Sa. S.p.A. le eventuali modifiche che possano intervenire per tutta la durata della presente Convenzione, in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, So.Re.Sa. S.p.A. provvederà all'applicazione della dovuta penale, conformemente a quanto previsto dal Capitolato Tecnico.

# ARTICOLO 7- REVISIONE DEI PREZZI

In osservanza a quanto stabilito dall'art. 29 della Legge n. 25 del 28.03.2022 e dall'art. 106, comma 1, lettera a) primo periodo, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1, è ammessa la revisione prezzi al fine di consentire l'eventuale modifica del contratto, durante il periodo di efficacia, senza necessità di procedere ad una nuova procedura di affidamento, ove sussistenti i presupposti che seguono.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si verifichi una variazione nel valore dei beni /servizi, non prevedibile al momento della presentazione dell'offerta, che abbia determinato una variazione o una diminuzione del prezzo complessivo in misura superiore al 10% (Art.1, comma 511. L. 208/2015) rispetto al prezzo originario, l'appaltatore o il committente con istanza motivata e documentata ha facoltà di chiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo.

Pag. 10 di 28

Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto originario (art. 1664 c.c.).

L'istanza di cui sopra, da presentarsi a partire dal secondo anno, entro il termine perentorio di tre mesi

decorrenti dall'inizio di ciascun anno di fornitura, dovrà essere motivata e corredata da una attenta analisi di

mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi, nonché supportata da idonea documentazione a

dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento del prezzo.

A seguito dell'istanza sarà avviata apposita istruttoria, nella quale si verificherà, (sulla base dei prezzi

standard rilevati dall'ANAC, e/o eventualmente anche attraverso le rilevazioni degli Indici Istat, oppure ,

qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei

prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d.FOI) disponibile al momento

del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto), la

sussistenza o meno delle variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi.

All'esito dell'istruttoria, entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, la stazione appaltante si

pronuncerà con provvedimento motivato.

**ARTICOLO 8 - VERIFICHE E MONITORAGGIO** 

Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione contraente ed a So.Re.Sa. S.p.A., per quanto di

propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena

e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti, nonché a prestare la propria collaborazione per

consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale

che dovessero essere impartite dall'Amministrazione.

In ogni caso, l'Amministrazione procederà alla verifica dei servizi e delle forniture in ragione di quanto

stabilito dal Capitolato Tecnico.

Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, So.Re.Sa. S.p.A., si riserva di

risolvere la Convenzione e le Amministrazioni Contraenti il relativo contratto attuativo.

Le Amministrazioni Contraenti provvederanno nel corso dell'esecuzione contrattuale, ai sensi dell'art.

102, comma 2, d D.l.gs. n. 50/2016, alla verifica di conformità per i servizi e per le forniture, al fine di

certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche,

economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle

pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di

conformità si intendono a carico del Fornitore. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la

singola Amministrazione Contraente provvederà a dare comunicazione a So.Re.Sa. S.p.A. per gli adempimenti

di cui al comma successivo.

Pag. 11 di 28

So.Re.Sa. S.p.A., ove in relazione al singolo contratto, abbia accertato un grave inadempimento

contrattuale ovvero che le prestazioni siano state dichiarate dalle singole Amministrazioni non eseguite nel

rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, potrà risolvere

- relativamente al Fornitore nei confronti del quale sia stato accertato il grave inadempimento o la non

corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali – la presente Convenzione.

Il Fornitore dovrà trasmettere a So.Re.Sa. S.p.A., con periodicità semestrale, dalla data di avvio del primo

contratto attuativo i dati ai fini reportistici, pena l'applicazione delle penali previste dal Capitolato Tecnico. I

predetti dati di rendicontazione e monitoraggio della fornitura dovranno essere resi nelle forme e modalità

specificate nel Capitolato Tecnico.

La mancata produzione o il ritardo nella trasmissione dei report comporterà l'applicazione automatica

delle penali previste dal Capitolato Tecnico.

**ARTICOLO 9 - PENALI** 

Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra stabilite

dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da So.Re.Sa.

come indicato dal Capitolato.

In caso di contestazione dell'inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto

all'Amministrazione (o di So.Re.Sa. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione

della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le

predette controdeduzioni non pervengano all'Amministrazione (o a So.Re.Sa. S.p.A.) nel termine indicato,

ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima

Amministrazione, (o di So.Re.Sa. S.p.A.) a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore

le penali stabilite nella Convenzione e nel Contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui alla

Convenzione e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi

maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a So.Re.Sa. S.p.A. a

garanzia degli adempimenti previsti dalla Convenzione.

Nell'ambito della Convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura

massima pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo

il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Nell'ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura

massima pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i.

Pag. 12 di 28



La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### **ARTICOLO 10 - CAUZIONE**

A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 in favore di So.Re.Sa. SpA e dell'Amministrazione contraente.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che So.Re.Sa. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell'Amministrazione Contraente.

La cauzione garantisce altresì la serietà dell'offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico.

La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di So.Re.Sa. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.

Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il **termine di 10 (dieci) giorni lavorativi** dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da So.Re.Sa. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

## ARTICOLO 11- RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E/O DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI

- 1. Per quanto di propria competenza, potranno procedere alla risoluzione, So.Re.Sa., relativamente alla Convenzione, oppure le Amministrazioni Contraenti, relativamente ai rispettivi Contratti, al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 108, comma 1, D.lgs. n. 50/2016, ed in particolare quando:
  - a) il Contratto/Convenzione abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 106, D.lgs. n. 50/2016;
  - b) l'aggiudicatario venga a trovarsi, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, commi 1 e 2, D.lgs. n. 50/2016 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;

Pag. 13 di 28



c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un

procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del

codice dei contratti.

2. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del

Contratto, che si protragga oltre i termini massimi previsti per ciascun specifico obbligo, così come disposto

dal Capitolato Tecnico, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di considerare risolto di diritto, nei

confronti del Fornitore inadempiente il Contratto e di richiedere a So.Re.Sa. Spa di ritenere definitivamente

la cauzione per la quota parte corrispondente al proprio Contratto, ove essa non sia stata ancora restituita,

e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento

del danno.

3. Si conviene altresì che So.Re.Sa. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per

l'adempimento, risolve di diritto la Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da

comunicarsi al Fornitore nei seguenti casi:

a) qualora fosse accertata la non sussistenza, ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per

la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione dell'Appalto, nonché per la stipula della

presente Convenzione;

b) mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni

lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di So.Re.Sa. S.p.A.;

c) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 9 della presente Convenzione;

d) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli Riservatezza, Divieto di cessione

del contratto, Brevetti industriali e diritti d'autore, Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole

risolutive espresse, Adempimenti del Fornitore derivanti dal Patto di Integrità, del presente atto;

e) qualora, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti

dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula ed all'esecuzione del contratto

sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli

artt. 317c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p.,

346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.

4. So.Re.Sa. e/o l'Amministrazione Contraente, in ogni caso, deve risolvere la Convenzione al verificarsi di

una delle ipotesi di cui all'art. 108, comma 2, D.lgs. n. 50/2016, in particolare quando:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per

aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone

l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative

Pag. 14 di 28



misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

La risoluzione della Convenzione determina la risoluzione dei singoli Contratti a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna ad attuare ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.

La risoluzione della Convenzione è causa di risoluzione dei singoli Contratti da essa derivanti, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

5. Le singole Amministrazioni Contraenti procedono alla risoluzione dei rispettivi Contratti al verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 108 comma 1, lett. b; comma 3 e comma 4, D.lgs. n. 50/2016, in particolare:

a) quando, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), D.lgs. n. 50/2016, sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e), sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

b) quando il Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 108 lett. b) comma 3, D.lgs. n. 50/2016, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi/forniture eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un **termine non inferiore a dieci giorni** per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il

c) qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente punto b), l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile unico dell'Amministrazione Contraente ovvero Direttore dell'esecuzione del contratto gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione contrente risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

contratto.

Inoltre, l'Amministrazione Contraente può procedere alla risoluzione del Contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1456 cod. civ., nei seguenti casi:

Pag. 15 di 28



a) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Contratto conseguente alla

Convenzione, beni e/o servizi che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche

o funzionali stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative

eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'appalto;

b) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Contratto, la prestazione di

servizi e/o forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative

vigenti, nonché dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta Tecnica.

L'Amministrazione Contraente può altresì procedere alla risoluzione del Contratto in caso di applicazione

di penali di propria competenza oltre la misura massima stabilita all' art. 9 della presente Convenzione.

Peraltro, in caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti di fornitura conseguenti, a seguito di Atto

di Adesione, alla Convenzione, So.Re.Sa. S.p.A. si riserva di risolvere la presente Convenzione per la parte

relativa al Fornitore nei confronti del quale è stato risolto il Contratto di fornitura.

In tutti i casi, previsti nella presente Convenzione di risoluzione della Convenzione e/o del/i Contratti,

So.Re.Sa. S.p.A. e/o le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, avranno diritto di escutere la

cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente

proporzionale all'importo del/i Contratto/i risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata

una penale di equivalente importo, che sarà notificata al Fornitore.

In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione e/o di So.Re.Sa. S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore

danno.

**ARTICOLO 12 - RECESSO** 

So.Re.Sa. S.p.A. ha diritto di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, in tutto o in parte, in

qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

a. giusta causa,

b. reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,

c. mutamenti di carattere organizzativo.

Si conviene che ricorre giusta causa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra

legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la

composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero

nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il

quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

- in ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la presente

Convenzione. In tali casi di giusta causa, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte

dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative ai singoli Contratti, purché correttamente ed

Pag. 16 di 28

a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella Convenzione e nei Contratti,

rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura

risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto

previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

So.Re.Sa. S.p.A. e/o l'Amministrazione potranno recedere in qualunque tempo rispettivamente dalla

Convenzione e da ciascun singolo Contratto, in tutto o in parte, ai sensi dell'art. 109, comma 1, D.lgs. n.

50/2016, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore

dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle

opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del

prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture

eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con

un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali, l'Amministrazione Contraente prende in consegna

i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la

continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.

Il recesso dalla presente Convenzione è causa ostativa all'emissione dei singoli Contratti ed è causa di

recesso dai singoli Contratti stessi, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni

caso, quanto espressamente disposto al precedente comma in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi

e/o rimborsi.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

ARTICOLO 13 - OBBLIGHI IN MATERIA AMBIENTALE, SOCIALE E DEL LAVORO

Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla

normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato

X del D. L.gs. n. 50/2016 e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni

legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in

materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il

Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione le disposizioni

di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività

contrattuali, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si

eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro

Pag. 17 di 28



comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della Convenzione.

#### ARTICOLO 14 - RISERVATEZZA

Ciascun Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o So.Re.Sa. S.p.A., hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero la Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a So.Re.Sa. S.p.A.

Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali della Convenzione – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

# ARTICOLO 15 - REFERENTE DELLA CONVENZIONE E RESPONSABILE DELLA COMMESSA

Il Fornitore nomina, **la dott.ssa Stefania Pica** quale Referente della Convenzione con incarico di essere il referente responsabile nei confronti di So.Re.Sa. S.p.A. per l'esecuzione della presente Convenzione, e quindi,

Pag. 18 di 28



avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. In difetto di nomina, sarà considerato Referente della Convenzione il legale rappresentante del Fornitore.

Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Referente della Convenzione, dovrà darne immediata comunicazione scritta a So.Re.Sa. S.p.A.

Il Fornitore, inoltre, nomina, **la dott.ssa Stefania Pica**, quale Responsabile della Commessa, con incarico di essere il referente unico del Contratto nei confronti di So.Re.Sa. Spa e di tutte le Amministrazioni Contraenti che hanno aderito alla presente Convenzione, per quanto di propria competenza. Questi avrà, dunque, la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

La So.Re.Sa. Spa nomina come Responsabile per la verifica dell'andamento della Convenzione **l'Avv. Gianmarco Massa**, con il compito di verificare la buona e corretta esecuzione della Convenzione.

#### ARTICOLO 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, co. 1, D.lgs. n. 50/2016.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, So.Re.Sa. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione e/o i singoli Contratti.

È ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall'art. 105 del D.lgs. 50/ per le seguenti parti della fornitura/servizio ......, come indicato dal Fornitore in sede di gara.

L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni:

- a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della So.RE.SA. e/o delle Aziende sanitarie contraenti, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo. Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in

Pag. 19 di 28



subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

ARTICOLO 17 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

Il Fornitore si assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione e So.Re.Sa. S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

dune precese one terzi dovessero dvanzare in relazione a direct di privativa varitati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o di So.Re.Sa. S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione e/o So.Re.Sa. S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in

ordine alle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni e/o di So.Re.Sa. S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e/o dei singoli Contratti, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

**ARTICOLO 18 - FUORI PRODUZIONE** 

Il Fornitore potrà non fornire un prodotto oggetto della Convenzione, solo ed esclusivamente in caso di "fuori produzione" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare alla So.Re.Sa. S.p.A.:

a. dichiarazione di "fuori produzione" del produttore;

(oppure, in alternativa);

b. dichiarazione resa dal Fornitore (se diverso dal produttore), ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del

D.P.R. n. 445/2000.

In tale ipotesi, il Fornitore dovrà proporre alla So.Re.Sa. S.p.A. un prodotto in alternativa a quello dichiarato "fuori produzione" che possieda almeno le stesse caratteristiche tecniche e funzionali di quello "fuori produzione", il tutto alle medesime condizioni, anche di natura economica, offerte per il prodotto. Al riguardo So.Re.Sa. Spa verificherà la conformità del prodotto in sostituzione alle caratteristiche tecnico funzionali del prodotto sostituito entro il termine di 30 giorni (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione.

Pag. 20 di 28



All'esito positivo della verifica la So.Re.Sa. S.p.A. potrà autorizzare la sostituzione del prodotto dichiarato "fuori produzione", con altro con funzionalità minime pari o migliorative rispetto a quello sostituito.

In caso di valutazione di non conformità del nuovo prodotto proposto in sostituzione, So.Re.Sa. potrà autorizzare le amministrazioni ad approvvigionarsi presso un terzo fornitore; in tal caso le Amministrazioni addebiteranno la maggiore spesa sul fornitore del prodotto fuori produzione.

#### ARTICOLO 19 - EVOLUZIONE TECNOLOGICA

Nel caso in cui, durante il corso della fornitura venissero apportate variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o venissero introdotti sul mercato prodotti sostitutivi, la Ditta aggiudicataria, previa autorizzazione di So.Re.Sa., si impegna a immettere nella fornitura il nuovo prodotto, alle medesime condizioni contrattuali.

Ai fini dell'autorizzazione alla variazione di prodotti in corso di fornitura la Ditta dovrà far prevenire a So.Re.Sa. specifica relazione da cui si evincano i vantaggi della sostituzione e le seguenti informazioni generali sul prodotto oggetto della variazione:

- inquadramento del prodotto proposto in termini di descrizione e funzionamento;
- scheda tecnica del prodotto proposto;
- certificazioni CE della classe di appartenenza;
- ogni altra documentazione ritenuta utile per la valutazione.

Con cadenza almeno trimestrale, in seguito all'istruttoria tecnica, del cui esito sarà data comunicazione alla Ditta, si procederà o meno all'autorizzazione dell'aggiornamento tecnologico.

In caso d'autorizzazione So.Re.Sa. procederà a notiziare le AA.SS. della sostituzione/affiancamento.

#### **ARTICOLO 20 – CONSEGNE**

Le consegne dovranno essere effettuate a cura, rischio, spese del Fornitore presso i singoli magazzini preposti delle Aziende richiedenti dalle ore 8,30 alle 13,00 dei giorni feriali escluso il sabato, previo apposito ordinativo (fatti salvi eventuali diversi accordi circa i tempi e le modalità di consegna appositamente sottoscritti tra le aziende sanitarie ed i fornitori).

La fornitura sarà gestita con la modalità dell'acquisto in somministrazione.

La merce dovrà essere conforme all'ordine trasmesso dal Servizio competente, e, in caso contrario, non sarà accettata dai magazzini. Qualora non vi sia rispondenza tra quantità richiesta e confezione disponibile commercializzata, l'ordine dovrà essere evaso in difetto.

La merce deve essere consegnata in porto franco nelle quantità e qualità descritte negli ordini inviati di volta in volta, all'interno dei magazzini indicati negli ordini.

Pag. 21 di 28

La merce ordinata dovrà essere consegnata entro massimo 10 giorni dalla data di ricevimento dell'ordine, salvo casi d'urgenza dove i tempi di consegna sono da concordarsi direttamente col Responsabile del Servizio preposto. I prodotti sterili, all'atto della consegna, devono avere la data di scadenza non inferiore a 2/3 della durata complessiva di validità.

Il Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e nei modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi. Il fornitore non dovrà fissare nessun importo minimo per l'esecuzione degli ordini.

In ciascun involucro di confezione deve essere apposta un'etichetta portante il contrassegno della Ditta, il nome del prodotto, il quantitativo espresso in misura. Le confezioni dovranno essere quelle richieste per ogni singolo tipo di materiale. Imballi e confezioni dovranno essere a perdere.

I documenti di trasporto devono obbligatoriamente indicare:

- luogo di consegna della merce, che deve corrispondere a quello riportato sull'ordinativo emesso;
- n° di riferimento dell'ordine;
- data dell'ordine;
- il quantitativo inviato;
- n° di lotto di produzione dei singoli prodotti;
- data di scadenza.

Il Fornitore dovrà altresì garantire che, anche durante la fase di trasporto, verranno rigorosamente osservate le idonee modalità per la conservazione dei prodotti.

Nel caso di prodotti posti in sequestro dal Ministero della Sanità o comunque su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, il fornitore dovrà ritirare tali prodotti a proprie spese, con conseguente emissione di nota di accredito.

In caso di indisponibilità temporanea dei prodotti aggiudicati il fornitore è tenuto a darne immediata comunicazione alle Amministrazioni contraenti e a So.Re.Sa., senza attendere eventuali ordini.

Nella comunicazione dovrà essere indicato il periodo di indisponibilità, ove prevedibile e le cause dell'indisponibilità. Si precisa che l'omessa tempestiva comunicazione di indisponibilità comporterà, nel caso di non evasione dell'ordine l'applicazione delle penali per mancata consegna relativa al ritardo della consegna.

In ogni caso per i prodotti indisponibili l'Amministrazione contraente potrà procedere all'acquisto presso altro fornitore attingendo alla graduatoria di gara o, in mancanza di offerte valide nella stessa, rivolgendosi al mercato e addebitando all'aggiudicatario l'eventuale maggior prezzo pagato.

In caso di consegna di prodotti ritenuti inidonei dall'Amministrazione contraente, il fornitore è tenuto alla sostituzione degli entro 4 (quattro) giorni.

Pag. 22 di 28



#### **ARTICOLO 21 - FORO COMPETENTE**

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il/i Fornitore/i e So.Re.Sa. S.p.A., sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

#### ARTICOLO 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

In particolare, il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Convenzione stesso e degli Ordinativi di Fornitura, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

- 1. L'informativa è contenuta al paragrafo 27 della Lettera di Invito che deve intendersi integralmente trascritto in questa sede.
- 2. La So.Re.Sa S.p.A, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
- 3. Con la sottoscrizione della Convenzione il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna a adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nella Lettera di Invito in precedenza richiamate.
- 4. In ogni caso le Amministrazioni (diverse dalle Aziende Sanitarie) Contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione , da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
- 5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall' art 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici

Pag. 23 di 28



e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

6. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Soresa risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE/2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

7. Il Fornitore qualora venga nominato "Responsabile del trattamento" si impegna inoltre a:

i) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR);

ii) tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Fornitore dovrà consentire alle Amministrazioni (diverse dalle Aziende Sanitarie) contraenti di eseguire, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;

iii) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;

iv) dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato:

v) trasmettere alla So.Re.Sa. S.p.A, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 23 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla Committenza stessa di dare riscontro all'interessato nei termini; nel fornire altresì alla So.Re.Sa. S.p.A tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;

vi) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;

vii) consentire alla So.Re.Sa. S.p.A, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Pag. 24 di 28



8. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali.

#### ARTICOLO 23 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nella presente Convenzione e nei Contratti di fornitura, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, i singoli Contratti di Fornitura nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

In ogni caso, si conviene che So.Re.Sa. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto la Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 1.

La Convenzione è inoltre condizionata in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 – la Convenzione e/o i singoli Contratti si intenderanno risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

### ARTICOLO 24 - ADEMPIMENTI DEL FORNITORE DERIVANTI DAL PATTO DI INTEGRITÀ

Conformemente a quanto statuito dal Patto di integrità sottoscritto in data 9 luglio 2020, ai sensi dell'art.1, comma 17, della L. 6 novembre 2012, n. 190, di cui al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera n. 72/2013dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, l'Impresa accetta espressamente le seguenti clausole contemplate dal Patto:

a) l'Impresa si obbliga a non concludere con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare
o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione
alla procedura di gara e della formulazione dell'offerta, risultata poi essere la migliore;

Pag. 25 di 28



b) l'Impresa si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del

bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente e di non aver

corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno e s'impegna a non corrispondere né promettere di

corrispondere ad alcuno –direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati –

somme di denaro o altre utilità finalizzate a facilitare l'affidamento dei singoli Contratti di Fornitura;

c) l'Impresa si obbliga ad astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque,

violazione delle regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente a So.Re.Sa., alla Pubblica

Autorità e alla singola Amministrazione contraente qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni

delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante la fase di esecuzione dei singoli

Contratti di Fornitura, fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;

d) l'Impresa si obbliga a segnalare a So.Re.Sa. e alla singola Amministrazione contraente nonché alla Pubblica

Autorità competente e alla Prefettura, qualunque tentativo di concussione e qualsiasi illecita richiesta o

pretesa da parte dei dipendenti di Consip e/o della singola Amministrazione contraente o di chiunque

possa influenzare le decisioni relative all'esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura;

e) l'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa di cui all'art.5 Patto di Integrità che

prevede la risoluzione immediata del contratto;

f) l'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed

automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora

dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto,

informazioni interdittive di cui all'art.10 del D.P.R. n.252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di

collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure

concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle

informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva

successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non

sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le

predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della So.Re.Sa. S.p.A, del

relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

g) L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell'autorizzazione al

subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di

collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza

e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

h) L'Impresa si impegna ad osservare il divieto imposto da So.Re.Sa. S.p.A di autorizzare subappalti a favore

delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente

specialistiche.

Pag. 26 di 28



#### **ARTICOLO 25- CLAUSOLA FINALE**

La presente Convenzione ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Contratti non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Contratti (o di parte di essi) da parte di So.Re.Sa. S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di Fornitura e sopravvivrà ai detti Contratti continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti di Fornitura, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

#### SO.RE.SA. S.p.A.

Il Direttore Generale (Ing. Alessandro Di Bello) f.to digitalmente

#### **BENEFIS SRL**

Il Legale Rappresentante (Dott.ssa Stefania Pica) f.to digitalmente

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 2 (Oggetto della Convenzione), Articolo 3 (Durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura), Articolo 4 (Adesione delle Amministrazioni), Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore), Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 7 (Revisione dei prezzi), Articolo 8 (Verifiche e monitoraggio), Articolo 9 (Penali), Articolo 10 (Cauzione), Articolo 11 (Risoluzione), Articolo 12 (Recesso), Articolo 13 (Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), Articolo 14 (Riservatezza), Articolo 15 (Referente della Convenzione e Responsabile della commessa), Articolo 16 (Divieto di cessione del contratto), Articolo 17 (Brevetti

Pag. 27 di 28



industriali e diritti d'autore), Articolo 18 (Fuori produzione), Articolo 19 (Evoluzione tecnologica), Articolo 20 (Consegne), Articolo 21 (Foro competente), Articolo 22 (Trattamento dei dati personali), Articolo 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse), Articolo 24 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Patto di Integrità), Articolo 25 (Clausola Finale).

# **BENEFIS SRL**

Il Legale Rappresentante (Dott.ssa Stefania Pica) f.to digitalmente



# III° APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI MEDICAZIONI GENERALI OCCORRENTI ALLE AA.SS. DELLA REGIONE CAMPANIA

#### ID GARA: 8976178

# **CAPITOLATO TECNICO**

# Sommario

ART. 1.	Oggetto e Finalità della Fornitura	2
ART. 2.	Durata della Fornitura	2
ART. 3.	ATTO DI ADESIONE E ORDINATIVI DI FORNITURA	2
Art. 4.	Quantità	3
Art. 5.	SUDDIVISIONE IN LOTTI	3
5.1	CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI PRODOTTI	3
5.2	Confezionamento	20
5.3	SUPPORTO E ASSISTENZA	21
5.4	VIGILANZA SUI DISPOSITIVI MEDICI	21
Art. 6.	Aggiornamento tecnologico	21
Art. 7.	Prezzi	22
ART. 8.	Consegne	22
Art. 9.	Controlli Sulla Merce	23
ART. 10.	FATTURAZIONE	24
ART. 11.	Monitoraggio	24
Art. 12.	Livelli Di Servizio E Penali	25

Art. 1. Oggetto e Finalità della Fornitura

Il presente Capitolato disciplina le modalità relative alla fornitura di medicazioni generali occorrenti alle

AA.SS. della Regione Campania, di seguito "Amministrazioni contraenti", per un importo a base d'asta pari a

€ 17.332.933,33 + IVA.

La descrizione dei lotti, i quantitativi e i prezzi a base d'asta dei prodotti oggetto della gara in esame sono

definiti nell'allegato "A5-Elenco Lotti e Basi d'asta" alla Lettera di Invito.

Art. 2. Durata della Fornitura

La convenzione relativa a ciascun lotto avrà durata di 36 (sei) mesi decorrenti dalla data di stipula della

stessa. Entro tale periodo, le Aziende Sanitarie della Campania, a seguito dell'adesione alla Convenzione

stipulata da So.Re.Sa. con gli aggiudicatari dei Lotti in gara, potranno emettere Ordinativi di Fornitura (ossia

atti di adesione) vincolanti per il Fornitore aggiudicatario.

I singoli contratti attuativi, stipulati dalle Amministrazioni attraverso l'emissione ordinativi di fornitura,

avranno una durata pari a 36 (trentasei) mesi.

Ai sensi dell'art. 106, co. 11, del Codice, la durata del contratto può essere prorogata per il tempo

strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo

contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi

prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Qualora nel corso della fornitura dovessero mutare le condizioni di mercato rispetto alla situazione

esistente alla data di scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta, quali ad esempio l'immissione in

commercio di nuovi prodotti che facciano venire meno situazioni di esclusività o anche in caso di registrazione

dello stesso prodotto da parte di altra ditta, So.Re.Sa. si riserva la facoltà, di risolvere La Convenzione.

Art. 3. Atto Di Adesione e Ordinativi di Fornitura

Al fine di poter utilizzare la Convenzione le Amministrazioni contraenti trasmetteranno a So.Re.Sa. il

provvedimento amministrativo di adesione alla Convenzione sul quale So.Re.Sa., verificata la sussistenza

delle condizioni legittimanti la suddetta adesione, rilascerà apposito nulla osta a seguito del quale, So.Re.Sa.

abiliterà l'Ente richiedente per l'emissione dell'apposito ordinativo di fornitura che avverrà per il tramite della

piattaforma SIAPS.

CAPITOLATO TECNICO

Pag. 2 di 26

Si precisa che l'ordinativo di fornitura, unitamente alle prescrizioni e condizioni disciplinate nella

Convenzione e i suoi allegati, costituisce il documento contrattuale di riferimento che formalizza l'accordo

tra l'Amministrazione contraente e il Fornitore.

Si precisa che il Fornitore è obbligato alle prestazioni contrattuali, quali saranno richieste negli specifici

contratti di fornitura che verranno emessi dalle stesse Amministrazioni nel corso del periodo di validità del

relativo contratto.

Art. 4. Quantità

I quantitativi complessivi triennali da fornire alle singole Amministrazioni Contraenti sono determinati

negli Atti di Adesione e, conseguentemente, replicati negli ordinativi di fornitura.

Con specifiche richieste di approvvigionamento verranno richiesti di volta in volta i quantitativi occorrenti.

I contratti delle singole Amministrazioni contraenti potranno avere modificazioni, nel corso

dell'esecuzione contrattuale, nei casi e con le modalità previste dall' articolo 106 D.lgs. 50/2016.

Entro il termine di vigenza della Convenzione, So.Re.Sa., qualora si renda necessario un aumento o una

diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto (relativo a ciascun

lotto), procederà ai sensi dell'art. 106 c.12 del Codice.

Di tale modifica verrà data comunicazione all'operatore economico interessato.

Art. 5. Suddivisione in Lotti

La fornitura è suddivisa in 34 lotti come riportato nell'Allegato "A5-Elenco Lotti e Basi d'asta" alla Lettera

di Invito.

5.1 Caratteristiche tecniche minime dei prodotti

I prodotti oggetto della fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e

comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, all'immissione in

commercio e all'uso e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto

dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura.

I dispositivi medici offerti ed i relativi confezionamenti, etichette e fogli illustrativi (ove previsto), devono

essere conformi ai requisiti previsti dalle leggi e regolamenti comunitari in materia, vigenti all'atto della

CAPITOLATO TECNICO

Pag. 3 di 26



fornitura e devono essere <u>provvisti di marcatura CE</u> (D. Lgs. 24 febbraio 1997, n° 46 in attuazione della Direttiva 93/42 e al D. Lgs. 25 gennaio 2010, n° 37, in attuazione della Direttiva 2007/47/CE).

I prodotti offerti, (ove previsto), devono essere <u>rispondenti ai relativi saggi tecnologici, chimici, fisici, biologici indicati dalla F.U. vigente e relativi supplementi ed aggiornamenti, nonché essere conformi ai <u>requisiti stabiliti dalla Direttiva 93/42/CEE sui "Dispositivi Medici"</u>, attuata con D.lgs. 24 febbraio 1997 n. 46 e ss.mm.ii. nonché del regolamento UE 745/2017.</u>

La destinazione d'uso e la marca dei singoli prodotti offerti deve essere dichiarata in sede di Offerta Tecnica e/o risultare dalle Schede Tecniche che la ditta concorrente deve allegare in sede di presentazione dell'Offerta stessa.

I prodotti offerti dovranno essere registrati nel Repertorio generale dei Dispositivi Medici istituito presso il Ministero della salute (RDM), ad esclusione del prodotto offerto al lotto 34 "Salviette imbevute per il lavaggio del paziente", per le quali la classificazione come Dispositivo Medico non è obbligatoria.

Relativamente ai DM, l'indicazione della CND è orientativa e non vincolante ai fini della presentazione dell'offerta; è invece vincolante la rispondenza delle caratteristiche del prodotto offerto alla descrizione ed alle caratteristiche tecniche indicate per ciascun prodotto nel presente Capitolato.

Per i dispositivi sterili nelle schede tecniche del prodotto deve essere indicato il metodo di sterilizzazione utilizzato secondo le relative direttive UNI EN. Per i dispositivi non sterili deve essere indicata l'idoneità del prodotto alla sterilizzazione ed il metodo di sterilizzazione compatibile.

Per ciascun lotto si riportano di seguito:

- la descrizione del Dispositivo;
- le caratteristiche minime richieste per ciascun dispositivo;
- la destinazione d'uso;
- il confezionamento;
- le misure indicative;
- la campionatura richiesta.

Si precisa che, <u>relativamente alle misure delle medicazioni</u>, ai valori percentuali e alle tempistiche indicate, è ammessa la tolleranza del ± 10%.

Nel caso di <u>valori ricompresi in uno specifico intervallo oppure maggiori o minori di un dato valore di riferimento, del titolo del tessuto, del titolo del filato, o dei <u>valori riportati in F.U.</u>, **non verrà ammessa alcuna** tolleranza.</u>



<b>LOTTO</b>	DESCRIZIONE LOTTO E CARATTERISTICHE MINIME	
1	Garze in cotone, piegate, senza filo Rx, sterili	M0201020101
Caratteristiche minime	<ul> <li>Garza idrofila</li> <li>Cotone 100% FU</li> <li>Sterile</li> <li>Senza filo Rx</li> <li>Colore bianco</li> <li>Inodore</li> <li>Bordi tagliati rivolti verso l'interno</li> <li>Riduzione del filato per cm²: 12/8</li> <li>Peso compreso tra 29 e 33 g/m²</li> <li>Titolo del filato: 32/40</li> </ul>	
Destinazione d'uso	Medicazione a contatto con pelle lesa	
Confezionamento	Le misure si intendono riferite alla garza aperta. La garza deve esse singolarmente in busta con apertura facilitata. Le buste dovranno ess confezioni da 12 pezzi	
Misure	<ul> <li>18 cm x 40 cm</li> <li>36 cm x 40 cm</li> </ul>	
Campionatura	1 confezione multipla della misura 18 x 40 cm	

2	Compresse laparotomiche in cotone, con asola, 4 strati, filo Rx, sterili M0201030201
Caratteristiche minime	<ul> <li>Compressa laparotomica</li> <li>Cotone 100% FU</li> <li>Sterile</li> <li>Monouso</li> <li>Colore bianco</li> <li>Inodore</li> <li>Cucitura eseguita con bordi rivolti verso l'interno</li> <li>Cuciture rettilinee ai quattro lati</li> <li>Laccio di repertamento a forma di asola, costituto da fettuccia di puro cotone fissata ad un angolo della pezza</li> <li>Filo di bario tessuto nella trama per tutta la lunghezza del lato</li> <li>Percentuale di solfato di bario maggiore o uguale al 60%</li> <li>Riduzione del filato per cm²: 12/8</li> <li>Peso compreso tra 29 e 33 g/m²</li> <li>Titolo del filato: 32/40</li> </ul>
Destinazione d'uso	Uso chirurgico invasivo
Confezionamento	La compressa deve essere confezionata singolarmente in busta con apertura facilitata. Le buste dovranno essere raccolte in confezioni da 5 pezzi



	• 10 cm x 10 cm
	• 10 cm x 30 cm
Misure	• 20 cm x 20 cm
	• 20 cm x 30 cm
Campionatura	1 confezione da 5 pezzi della misura 20 x 20 cm

3	Tamponi di garza sterili rotondi senza filo Rx, sterili	M0201050101
Caratteristiche minime	<ul> <li>Tampone di forma rotonda</li> <li>Cotone 100% FU</li> <li>Sterile</li> <li>Senza filo Rx</li> <li>Confezionato con un unico segmento di garza ripiegato in modo da batuffolo</li> <li>Con elastico latex free</li> <li>Titolo garza 12/8</li> <li>Filato 32/40</li> <li>Peso compreso tra 27 e 35 g/m²</li> </ul>	formare un
Destinazione d'uso	Controllo del microambiente della ferita	
Confezionamento	Confezione da 10 pezzi in busta resistente alla rottura e che consenta una fac	cile estrazione
Misure	<ul> <li>Ø12 mm</li> <li>Ø16 mm</li> <li>Ø20 mm</li> <li>Ø30 mm</li> <li>Ø50 mm</li> <li>Ø60 mm</li> </ul>	
Campionatura	1 confezione da 10 pezzi del diametro 30 mm	

4	Garze in TNT, senza filo Rx, non sterili	M0202010102	
Caratteristiche minime	<ul> <li>Compressa in TNT</li> <li>Composizione: poliestere (minore o uguale al 35%) e viscosa (magge 65%) o altro materiale biocompatibile, senza l'utilizzo di leganti chir</li> <li>Non sterile</li> <li>Piegata in 4 strati</li> <li>Senza filo Rx</li> <li>Colore bianco</li> <li>Antistatica</li> <li>Anallergica</li> <li>Inodore</li> <li>Senza fibre di vetro, resine, collanti e lattice</li> <li>Peso maggiore o uguale a 30 g/m²</li> </ul>		
Destinazione d'uso	'uso Uso chirurgico non invasivo		



Confezionamento		Confezione multipla contenente circa 200 garze, facilmente apribile e richiudibile, in carta medicale
	Misure	<ul> <li>5 cm x 5 cm</li> <li>7,5 cm x 7,5 cm</li> <li>10 cm x 10 cm</li> <li>10 cm x 20 cm</li> </ul>
	Campionatura	1 confezione della misura 10 x 10 cm

5	Cerotti in TNT su rocchetto	M050101	
	Cerotto in TNT con supporto in fibre di tessuto non tessuto		
	Massa adesiva ipoallergenica		
Caratteristiche	Possibilità di strappo manuale		
minime	Rimozione atraumatica		
	Permeabile all'aria e al vapore acqueo		
	Radiotrasparente		
Destinazione d'uso	Fissaggio di medicazioni		
Confezionamento	I rocchetti devono essere raccolti in confezioni multiple (da massimo 24 pez	zzi) con apertura	
	facilitata		
	• 1,25 cm x 9 m		
Misure	• 2,5 cm x 9 m		
	• 5 cm x 9 m		
Campionatura	1 confezione della misura 2,5 cm x 9 m		

6	Ghiaccio istantaneo in sacchetti	M9001		
Caratteristiche minime	Ghiaccio istantaneo in sacchetti per produrre, mediante reazion condizione di bassa temperatura da utilizzare ai fini crioterapici	ne chimica, una		
Destinazione d'uso	l'uso Medicazione crioterapica di emergenza			
Confezionamento				
Misure	Unica			
Campionatura	1 confezione monouso			

7	Soluzioni Saline	M9099
Caratteristiche minime	Soluzione salina	
Destinazione d'uso	Detersione di ferite acute e croniche	
Confezionamento	Flacone	
Misure	Volume 250 ml	
Campionatura	1 confezione da 250 ml	



8	Bende elastiche in cotone e poliammide, non adesive, monoestensibili M0303010101	
Caratteristiche minime	<ul> <li>Benda orlata</li> <li>Composizione: cotone maggiore o uguale al 65%, poliammide</li> <li>Estensibilità longitudinale del 70%</li> <li>Orli tessuti a bordo macchina</li> <li>Monoestensibili</li> <li>Latex free</li> <li>Non adesiva</li> <li>Riutilizzabile</li> <li>Ipoallergenica</li> </ul>	
Destinazione d'uso	Fissaggio medicazioni a compressione medio-leggera	
Confezionamento	Le bende devono essere fornite con graffette di fissaggio, confezionate singolarmente in scatole di cartone (o altro involucro). Le singole bende dovranno infine essere raccolte in confezioni multiple contenenti indicativamente 10 unità.	
Misure	<ul> <li>4 cm x 4/5 m (in tensione)</li> <li>6 cm x 4/5 m (in tensione)</li> <li>8 cm x 4/5 m (in tensione)</li> <li>10 cm x 4/5 m (in tensione)</li> <li>12 cm x 4/5 m (in tensione)</li> <li>20 cm x 4/5 m (in tensione)</li> </ul>	
Campionatura	Cinque pezzi della misura 10 cm x 4/5 m (in tensione)	

9	Maglie tubolari elastiche in cotone, paraffinate, non sterili	M03030201	
Caratteristiche minime	<ul> <li>Maglia tubolare leggera</li> <li>Composizione: cotone maggiore o uguale al 65%, paraffina</li> <li>Non sterile</li> <li>Colore bianco</li> <li>Estensibile in larghezza</li> <li>Assenza di cuciture</li> <li>Idrorepellente</li> <li>Latex free</li> <li>Ipoallergenica</li> </ul>		
Destinazione d'uso	Protezione sotto gesso con apparecchi in gesso sia tradizionale che sintetico		
Confezionamento	Le maglie tubolari devono essere confezionate singolarmente. Le singole confezioni dovranno essere raccolte in confezioni multiple contenenti indicativamente 10 unità. Lunghezza massima della maglia tubolare: 30m		
Misure	<ul> <li>3 cm x 30 m</li> <li>5 cm x 30 m</li> <li>7 cm x 30 m</li> <li>10 cm x 30 m</li> <li>15 cm x 30 m</li> <li>20 cm x 30 m</li> </ul>		



Campionatura	Cinque pezzi della misura 10 cm x 30 m	
10	Maglie tubolari sotto gesso in spugna	M03030201
Caratteristiche minime	<ul> <li>Maglia tubolare sotto gesso in spugna</li> <li>Composizione: polipropilene maggiore o uguale al 70%</li> <li>Idrorepellente</li> <li>Latex free</li> <li>Senza cuciture</li> <li>Ipoallergenica</li> </ul>	
Destinazione d'uso	Protezione della pelle nel confezionamento di apparecchi gessati in materiale sintetico, senza l'utilizzo di ulteriori imbottiture.	
Confezionamento	Le maglie tubulari devono essere confezionate singolarmente. Le singole con essere raccolte in confezioni multiple contenenti indicativamente 10 unità.	fezioni dovranno
Misure	• 7 cm x 10 m	
Campionatura	Cinque pezzi della misura indicata	
11	Bende elastiche compressive non adesive in cotone estensibilità tra 70 e 140%	M0304010102
Caratteristiche minime	<ul> <li>Benda elastica compressiva</li> <li>Composizione: cotone (maggiore o uguale al 50%), fibra poliammidica</li> <li>Non adesiva</li> <li>Orlata</li> <li>Lavabile</li> <li>Riutilizzabile</li> <li>Estensibilità compresa tra 70 e 140%</li> <li>Ipoallergenica</li> </ul>	
Destinazione d'uso	Bendaggio a compressione medio-leggera e di sostegno utilizzabile in campo flebologico (compressivo), in campo traumatologico (sostegno)	
Confezionamento	Le bende devono essere fornite con graffette di fissaggio, confezionate singolarmente in scatole di cartone (o altro involucro). Le singole bende dovranno infine essere raccolte in confezioni multiple contenenti indicativamente 10 unità.	
Misure	<ul> <li>5 cm x 4/5 m (in tensione)</li> <li>10 cm x 4/5 m (in tensione)</li> <li>15 cm x 4/5 m (in tensione)</li> </ul>	
Campionatura	Cinque pezzi della misura 10 cm x 4/5 m (in tensione)	
12	Sistema di bende elastiche compressive coesive a estensibilità minore o uguale 70%	M0304010201



Caratteristiche minime	<ul> <li>Sistema di bendaggio coesivo compressivo costituito da due bende</li> <li>Benda interna in poliuretano, non adesiva, a contatto con la pelle</li> <li>Benda esterna, coesiva a corto allungamento, aderente alla benda interna</li> <li>Latex free</li> </ul>	
	Estensibilità minore o uguale al 70%	
	Compressione efficace fino a 7 giorni	
Destinazione d'uso	Trattamento del linfedema e delle ulcere degli arti inferiori e dell'edema ad esse correlato	
Confezionamento	Le bende devono essere fornite con graffette di fissaggio, confezionate singolarmente in scatole di cartone (o altro involucro). Le singole bende dovranno infine essere raccolte in confezioni multiple contenenti indicativamente 10 unità.	
Misure	<ul> <li>10 cm x 7 m, tipo "normale"</li> <li>10 cm x 7 m, tipo "lite"</li> </ul>	
Campionatura	Cinque pezzi della misura 10 cm x 7 m, tipo "normale"	

13	Bende elastiche compressive adesive a estensibilità tra 70 e 140%	M0304010302
Caratteristiche minime	<ul> <li>Benda elastica compressiva</li> <li>Composizione: cotone e/o fibra sintetica (viscosa, rayon, poliestere ecc.), fibre di elastomero (poliammide, poliuretano)</li> <li>Orlata</li> <li>Estensibilità compresa tra 70 e 140%</li> <li>Autoadesiva</li> <li>Ipoallergenica</li> <li>Traspirante</li> <li>Latex free</li> </ul>	
Destinazione d'uso	Bendaggio compressivo laddove sia richiesta una pressione alta anche in movimento.	
Confezionamento	Le bende devono essere fornite con graffette di fissaggio, confezionate singolarmente in scatole di cartone (o altro involucro). Le singole bende dovranno infine essere raccolte in confezioni multiple contenenti indicativamente 10 unità.	
Misure	<ul> <li>6 cm x 5 m (in tensione)</li> <li>10 cm x 5 m (in tensione)</li> <li>15 cm x 5 m (in tensione)</li> </ul>	
Campionatura	Cinque pezzi della misura 10 cm x 5 m (in tensione)	

14 Bendaggi pronti per immobilizzazione di spalla, clavicola e braccio M030		
Caratteristiche minime	<ul> <li>Bendaggio pronto all'uso</li> <li>Composizione: cotone elasticizzato</li> <li>Radiotrasparente</li> <li>Fasce di chiusura regolabili mediante chiusura in velcro</li> <li>Ipoallergenico</li> <li>Il bendaggio deve lasciare libera la parte superiore del torace e consentire i movimenti della mano</li> </ul>	

CAPITOLATO TECNICO

Pag. 10 di 26



Destinazione d'uso	Immobilizzazione post-traumatica o post-operatoria di spalla, clavicola e braccio	
Confezionamento	I bendaggi devono essere confezionati singolarmente in scatole di cartone o altro materiale	
	Small	
Medium	Medium	
Misure	• Large	
	Extra-Large	
Campionatura	Cinque pezzi della misura Large	

15	Bende a gesso su garza di cotone idrofilo con tempo di presa iniziale di massimo 3 minuti	M03050201
Caratteristiche minime	<ul> <li>Benda a gesso fisso su garza idrofila di cotone</li> <li>Composizione: 100% cotone FU, miscela di sali di calcio</li> <li>Pronta per l'imbibizione</li> <li>Tempo massimo di imbibizione in acqua: 5 secondi a 20-25° C</li> <li>Tempo massimo di presa iniziale: 3 minuti a 20-25° C</li> <li>Tempo massimo di solidità parziale: 30 minuti a 20-25° C</li> <li>Tempo massimo di solidità finale: 12 ore</li> <li>La benda deve essere avvolta su un'anima in plastica (o altro mat all'acqua) realizzata in modo da consentire una completa ed unifo della benda stessa</li> <li>L'ingessatura deve essere permeabile ai raggi X, una volta asciutta</li> </ul>	
Destinazione d'uso	Confezionamento di apparecchi gessati	
Confezionamento	Le bende devono essere confezionate in buste sigillate singolarmente, impermeabili, resistenti alla rottura, facilmente apribili e maneggevoli, raccolte in confezioni multiple, indicativamente da 10 pezzi.	
Misure	<ul> <li>10 cm x 3 m</li> <li>15 cm x 3 m</li> <li>20 cm x 3 m</li> </ul>	
Campionatura	Cinque pezzi della misura 15 cm x 3 m	

	16	Bende a gesso su garza di cotone idrofilo con tempo di presa iniziale di massimo 5 minuti	M03050201	
--	----	--	-----------	--



	Benda a gesso fisso su garza idrofila di cotone		
	Composizione: 100% cotone FU, miscela di sali di calcio		
	Pronta per l'imbibizione		
	Tempo massimo di imbibizione in acqua: 5 secondi a 20-25° C		
	Tempo massimo di presa iniziale: 5 minuti a 20-25° C		
Caratteristiche	Tempo massimo di solidità parziale: 30 minuti a 20-25° C		
minime	Tempo massimo di solidità finale: 12 ore		
	• La benda deve essere avvolta su un'anima in plastica (o altro materiale resistente		
	all'acqua) realizzata in modo da consentire la completa ed uniforme imbibizion		
	della benda stessa.		
	Ingessatura permeabile ai raggi X, una volta asciutta		
Destinazione d'uso	Confezionamento di apparecchi gessati.		
	Le bende devono essere confezionate in buste sigillate singolarmente, impermeabili,		
	resistenti alla rottura, facilmente apribili e maneggevoli, raccolte in confezioni multiple,		
Confezionamento	resistenti alla rottura, facilmente apribili e maneggevoli, raccolte in confezioni multiple,		
Confezionamento	resistenti alla rottura, facilmente apribili e maneggevoli, raccolte in confezioni multiple, indicativamente da 10 pezzi		
Confezionamento			
Confezionamento	indicativamente da 10 pezzi		
	indicativamente da 10 pezzi  • 10 cm x 3 m		
Confezionamento  Misure	<ul> <li>indicativamente da 10 pezzi</li> <li>10 cm x 3 m</li> <li>12 cm x 4 m</li> </ul>		
	<ul> <li>indicativamente da 10 pezzi</li> <li>10 cm x 3 m</li> <li>12 cm x 4 m</li> <li>15 cm x 2 m</li> </ul>		
	<ul> <li>indicativamente da 10 pezzi</li> <li>10 cm x 3 m</li> <li>12 cm x 4 m</li> <li>15 cm x 2 m</li> <li>15 cm x 3 m</li> </ul>		

17	Stecche gessate in garza di cotone	M03050201
Caratteristiche minime	<ul> <li>Stecca (lunghetta) a gesso fissato su garza idrofila</li> <li>Piegatura a zig-zag in minimo quattro strati</li> <li>Composizione: 100% cotone FU, miscela di sali di calcio</li> <li>Pronta per l'imbibizione</li> <li>Tempo massimo di imbibizione in acqua: 5 secondi a 20-25° C</li> <li>Tempo massimo di presa iniziale: 5 minuti a 20-25° C</li> <li>Tempo massimo di solidità parziale: 30 minuti a 20-25° C</li> <li>Tempo massimo di solidità finale: 12 ore</li> <li>Ingessatura permeabile ai raggi X, una volta asciutta</li> <li>Bioburden ≤ 500 UFC/g</li> </ul>	
Destinazione d'uso	Confezionamento di apparecchi gessati.	
Confezionamento	Le stecche devono essere confezionate in buste sigillate singolarmente resistenti alla rottura, facilmente apribili e maneggevoli, raccolte in confindicativamente da 10 pezzi	-
Misure	<ul> <li>15 cm x 20 m</li> <li>20 cm x 20 m</li> </ul>	
Campionatura	Cinque pezzi della misura 15 cm x 20 m	



18	Bende in fibra di vetro impregnate di resina sintetica per immobilizzazioni semirigide	M03050202
Caratteristiche minime	<ul> <li>Benda sintetica per immobilizzazioni semi-rigide</li> <li>Composizione: fibra di vetro, resina sintetica biocompatibile</li> <li>Tempo massimo di presa iniziale: 6 minuti a 20-25°</li> <li>Tempo massimo di indurimento: 30 minuti</li> <li>Ingessatura permeabile ai raggi X, una volta asciutta</li> <li>Rimozione tramite forbici senza formazione di polveri</li> </ul>	
Destinazione d'uso	Trattamento di patologie ossee e tendinee, traumi a legamenti e/o tendini	
Confezionamento	Le bende devono essere confezionate singolarmente, in buste sigillate resistenti alla rottura, facilmente apribili e maneggevoli, raccolte in confindicativamente da 10 pezzi	-
Misure indicative	<ul> <li>2,5 cm x 3,6 m</li> <li>5 cm x 3,6 m</li> <li>7 cm x 3,6 m</li> <li>10 cm x 3,6 m</li> <li>12,5 cm x 3,6 m</li> </ul>	
Campionatura	Cinque pezzi della misura 10 cm x 3,6 m	

19	Bendaggi sintetici senza fibra di vetro impregnati di resina poliuretanica	M03050202
Caratteristiche minime	<ul> <li>Bendaggio in materiale sintetico</li> <li>Composizione: resina poliuretanica o altro materiale equivalente</li> <li>Tempo massimo di presa iniziale: 3 minuti a 20-25°</li> <li>Tempo massimo di indurimento: 30 minuti</li> <li>Ingessatura permeabile ai raggi X, una volta asciutta</li> <li>Resecabile con le forbici, senza formazione di polveri</li> </ul>	
Destinazione d'uso	Immobilizzazioni di fratture, nel trattamento post-operatorio e nel trattamento di patologie tendinee e traumi da sovraccarico	
Confezionamento	I bendaggi devono essere confezionati in singoli rotoli, in buste in alluminio (o a tenuta di umidità, resistenti alla rottura, facilmente apribili e manegge confezioni multiple, indicativamente da 10 pezzi	•
Misure	<ul> <li>2,5 cm x 3,6 m</li> <li>5 cm x 3,6 m</li> <li>7 cm x 3,6 m</li> <li>10 cm x 3,6 m</li> <li>12,5 cm x 3,6 m</li> <li>15 cm x 3,6 cm</li> </ul>	
Campionatura	Cinque pezzi della misura 10 cm x 3,6 m	

|--|



Caratteristiche minime	<ul> <li>Stecca sintetica pronta per l'uso</li> <li>Composizione: più strati impregnati di resina poliuretanica o altro materiale</li> <li>Imbottitura idrorepellente</li> <li>Tempo massimo di presa iniziale: 6 minuti a 20-25°</li> <li>Tempo massimo di indurimento: 30 minuti</li> <li>Ingessatura deve essere permeabile ai raggi X, una volta asciutta</li> </ul>	
	Resecabile con le forbici, senza formazione di polveri	
Destinazione d'uso	Trattamento fratture in fase acuta degli arti, lussazioni, distorsioni.	
Confezionamento	Le stecche devono essere confezionate singolarmente, in buste resistenti all'umidità tali da permettere l'idonea conservazione dopo l'apertura e l'utilizzo successivo del prodotto restante, resistenti alla rottura, facilmente apribili e maneggevoli. Le stecche singole dovranno essere raccolte in confezioni multiple, indicativamente da 10 pezzi	
Misure	<ul> <li>5 cm x 4 m</li> <li>7 cm x 4 m</li> <li>10 cm x 4 m</li> <li>12,5 cm x 4 m</li> <li>15 cm x 4 m</li> <li>20 cm x 4 m</li> </ul>	
Campionatura	Cinque pezzi della misura 10 cm x 4 m	

21	Sistemi di trazione cutanea	M030503
Caratteristiche minime	<ul> <li>Kit adesivo contenente:</li> <li>Benda in TNT</li> <li>Spalmatura con adesivo di tipo acrilico, ipoallergenico e sensibile a consentire la massima adesione alla cute del paziente</li> <li>Imbottitura in materiale espanso per proteggere l'articolazione</li> <li>Schiuma di protezione in polietilene a celle aperte (o altro materiale)</li> <li>Piastra di distensione in polistirene (o altro materiale) idonea a trazione</li> <li>Corda di trazione in poliestere (o altro materiale) resistente ed a lunghezza idonea all'uso sul letto del paziente</li> </ul>	e) a trasmettere la
Destinazione d'uso	Trazione di arti in seguito a traumi e/o fratture	
Confezionamento	Kit confezionati singolarmente	
Misure	Adulti     Pediatrica	
Campionatura	Due kit del formato per Adulti	

22	Sistemi di contenzione per fratture o interventi di setto-rinoplastica	M030505



Caratteristiche minime	<ul> <li>Splint nasale esterno</li> <li>Composizione: alluminio, gommapiuma (o altro materiale) come rivestiment interno</li> <li>Senza spigoli vivi</li> <li>Placca sagomata ed incisa modificabile in senso tridimensionale</li> <li>Anallergico</li> </ul>		
Destinazione d'uso	Immobilizzazione in caso di fratture e/o interventi di setto-rinoplastica		
Confezionamento	Gli splint devono essere contenuti in scatole di cartone o altro materiale, resistenti alla rottura, facilmente apribili e maneggevoli, contenenti indicativamente 12 pezzi		
Misure	<ul><li>Small</li><li>Medium</li><li>Large</li></ul>		
Campionatura	1 confezione della misura Medium		

23	Copri ferule	T0399
Caratteristiche minime	<ul> <li>Copertura per ferula</li> <li>Composizione: TNT</li> <li>Ipoallergenica</li> <li>Monouso</li> <li>Impermeabile</li> <li>Non sterile</li> </ul>	
Destinazione d'uso	Ortopedia e traumatologia dopo un intervento chirurgico o dopo un trauma	
Confezionamento	I copri ferule devono essere confezionati singolarmente con etichetta informazioni e le caratteristiche del prodotto	recante tutte le
Misure	Misura unica	
Campionatura	1 confezione della misura indicata	

24	Splint monouso preformati in cartone rigido per immobilizzazione arti M030	0599
Caratteristiche minime	<ul> <li>Splint preformato</li> <li>Composizione: cartone rigido mono-lamellare</li> <li>Imbottitura in poliuretano o materiale simile</li> <li>Anallergico</li> <li>Monouso</li> <li>Traspirante</li> <li>Radiotrasparente</li> </ul>	
Destinazione d'uso	Immobilizzazione e sostegno provvisorio di arti superiori e inferiori	
Confezionamento	Gli splint, preferibilmente confezionati singolarmente in buste di polietilene (o altro materiale), a loro volta contenuti in scatole di cartone contenenti indicativamente 10 pezzi	



	Small
	Medium
	Large
Misure	Extra-Large
	Tutti i modelli (gomito, palmare destro e sinistro, gambale con piede e gambale senza piede, etc.) e le misure disponibili
Campionatura	1 confezione della misura Medium

25	Docce in compensato per immobilizzazione mano e polso	M030599
	Doccia per l'immobilizzazione della mano e del polso	
	Composizione: compensato	
	<ul> <li>Imbottitura in poliuretano (o altro materiale)</li> </ul>	
Caratteristiche	Anallergico	
minime	Monouso	
	Traspirante	
	Radiotrasparente	
Destinazione d'uso	Immobilizzazione mano e polso in caso di traumi lievi	
	Le docce, preferibilmente confezionate singolarmente in buste di poli	etilene (o altro
Confezionamento	materiale), a loro volta contenute in scatole di cartone contenenti indicativamente 1	
	Small	
	Medium	
Misure	• Large	
	Extra-Large	
Campionatura	1 confezione della misura Medium	

26	Tamponi di garza con filo Rx non sterili	M0201050202
Caratteristiche minime	Privo di stilacciature è cimose	
Destinazione d'uso	Uso chirurgico invasivo	
Confezionamento	I tamponi di garza potranno essere raccolti in buste da 10 unità in polietilene (o altro materiale) e confezionati in dispenser con apertura facilitata o altro sistema, contenente indicativamente 10 buste (o 100 tamponi)	



	• Ø 10 mm
Misure	• Ø 25 mm
	• Ø 30 mm
	• Ø 40 mm
	• Ø 50 mm
	• Ø 60 mm
Campionatura	Una confezione completa di dispenser, Ø 40 mm

27	Garze in TNT con filo Rx sterili	M0202010201
Caratteristiche minime	<ul> <li>Compressa di garza sterile</li> <li>TNT 4 strati prodotto con fibre non tessute e senza l'utilizzo di leganti chimici senza leganti</li> <li>Composizione: poliestere (massimo 35%), viscosa (maggiore o uguale al 65%) o altro materiale biocompatibile</li> <li>Peso maggiore o uguale a 40 g/m²</li> <li>Colore bianco</li> <li>Inodore</li> <li>Anallergico</li> <li>Atossico</li> <li>Senza fibre di vetro, resine, collanti e lattice</li> </ul>	
Destinazione d'uso	Uso chirurgico invasivo.	
Confezionamento	Le garze dovranno essere ripiegate e confezionate in doppia busta contenente 5/10 unità, con apertura facilitata e doppia etichetta rimovibile riportante: misure, lotto, unità contenute, scadenza, apposta sulla busta interna e rivolta verso l'operatore  Le buste dovranno essere contenute in un dispenser in cartone (o altro materiale) con apertura facilitata da massimo 100 buste, riportanti all'esterno tutte le indicazioni previste dalla normativa; le buste dovranno essere facilmente estraibili dalla confezione secondaria	
Misure	<ul> <li>10 cm x 60 cm</li> <li>20 cm x 30 cm</li> <li>40 cm x 40 cm</li> <li>45 cm x 70 cm</li> </ul>	
Campionatura	Un dispenser contenente almeno 5 buste della misura 20 cm x 30 cm	

28	Garze allo iodoformio non sterili	M020301
	Garza idrofila	
Caratteristiche	Non sterile	
minime	Composizione: cotone 100% FU, iodoformio al 10%	
Destinazione d'uso	Per la medicazione di ferite infette e piaghe da decubito	
Confezionamento	Le medicazioni devono essere confezionate singolarmente in doppia busta resistente alla rottura, facilmente apribile e maneggevole. Le medicazioni dovranno essere raccolte in confezioni di cartone (o altro materiale) da massimo 50 unità	



Misure	• 25 cm x 60 cm
Campionatura	1 confezione della misura 25 cm x 60 cm

29	Bende sterili impregnate di paraffina, senza antisettico	M02030201	
Caratteristiche minime	<ul> <li>Benda impregnata di paraffina</li> <li>Senza antisettico</li> <li>Sterile</li> <li>Composizione: cotone 100% FU, paraffina</li> <li>Latex free</li> </ul>		
Destinazione d'uso	Medicazione di ferite in tutte le fasi della guarigione		
Confezionamento	Le medicazioni devono essere confezionate singolarmente in confezioni resistenti alla rottura, facilmente apribili e maneggevoli. Le medicazioni dovranno essere raccolte in confezioni di cartone (o altro materiale) da massimo 50 pezzi		
Misure	• 10 cm x 7 m		
Campionatura	Cinque pezzi della misura 10 cm x 7 m		

30	Bende sterili impregnate di paraffina, addizionate con antisettico M020302	202	
Caratteristiche minime	<ul><li>Benda impregnata di paraffina</li><li>Sterile</li></ul>		
	<ul> <li>Composizione: cotone 100% FU, paraffina</li> <li>Addizionata con antisettico</li> </ul>		
	Latex free		
Destinazione d'uso	Medicazione di ferite in tutte le fasi della guarigione		
Confezionamento	Le medicazioni devono essere confezionate singolarmente in confezioni resistenti alla rottura, facilmente apribili e maneggevoli. Le medicazioni dovranno essere raccolte in confezioni di cartone (o altro materiale) da massimo 50 pezzi		
Misure	• 15 cm x 1 m		
Campionatura	Cinque pezzi della misura 15 cm x 1 m		

31	Garze sterili impregnate di paraffina, addizionate con antisettico M02030202			
	Garza impregnata di paraffina			
	• Sterile			
Caratteristiche minime	Composizione: cotone 100% FU, paraffina			
	Addizionata con antisettico			
	Latex free			
Destinazione d'uso	Medicazione di ferite in tutte le fasi della guarigione			
	Le medicazioni devono essere confezionate singolarmente in confezioni resistenti alla rottura			
Confezionamento	facilmente apribili e maneggevoli. Le medicazioni dovranno essere raccolte in confezioni di			
	cartone (o altro materiale) da massimo 50 pezzi			



Misure	• 10 cm x 10 cm
Campionatura	Cinque pezzi della misura 10 cm x 10 cm

32	Cerotti di fissaggio	M0599	
Caratteristiche minime	<ul> <li>Cerotto di fissaggio</li> <li>Composizione: film esterno in poliuretano traspirante</li> <li>Strato di maglia flessibile in poliestere e poliammide con strato di contatto in silicone</li> </ul>		
Destinazione d'uso	Fissaggio medicazioni su pazienti con cute fragile e sensibile o che necessitano di ripetute applicazioni		
Confezionamento	Le medicazioni devono essere confezionate singolarmente in confezioni resistenti alla rottura, facilmente apribili e maneggevoli. Le medicazioni dovranno essere raccolte in confezioni di cartoncino (o altro materiale) da massimo 50 pezzi		
Misure	<ul> <li>2 cm x 300 cm</li> <li>4 cm x 150 cm</li> </ul>		
Campionatura	1 confezione della misura 4 cm x 150 cm		

33	Film barriera ad elevata protezione	M9002		
Caratteristiche minime	<ul> <li>Film barriera ad elevata protezione</li> <li>Sterile</li> <li>Composizione: tetrapolimero acrilico e cianoacrilato</li> <li>Applicatore monodose</li> <li>Flacone con apertura facilitata</li> </ul>			
Destinazione d'uso	Riduzione dolore e arrossamento ed incremento adesione medicazione			
Confezionamento	Gli applicatori monodose, eventualmente imbustati singolarmente o in multipli (es: 5 contenitori dovranno essere raccolti in uno scatolo di cartoncino (o altro materiale) resistente alla rottura, facilmente apribili e maneggevole  Le confezioni dovranno riportare in lingua italiana il foglietto illustrativo (se previsto) ed eventuali avvertenze e azioni da intraprendere in caso di involontario contatto con pelle, mucose, inalazione, ingestione, etc.			
Misure	<ul> <li>applicatore monodose da 0,3-1,0 ml</li> <li>applicatore monodose da 2-3 ml</li> </ul>			
Campionatura	1 confezione della misura applicatore monodose da 2-3 ml			

34	Salviette imbevute per il lavaggio del paziente		
Caratteristiche minime	Salviette imbevute per il lavaggio e la pulizia del paziente		
	Composizione: viscosa (o altro materiale)		
	Ipoallergeniche		
	Senza alcoli		
Destinazione d'uso	Detersione del paziente		



Confezionamento	Le salviette devono essere confezionate singolarmente in confezioni resistenti alla rottura facilmente apribili e maneggevoli, contenenti indicativamente 12 unità	
Misure	• 20 cm x 30 cm	
Campionatura	1 confezione della misura 20 cm x 30 cm	

## 5.2 Confezionamento

Tutti i prodotti offerti devono essere confezionati in modo tale che le caratteristiche e le prestazioni non vengano alterate durante la conservazione e il trasporto.

Si specifica che, per confezionamento primario deve intendersi la confezione posta a diretto contatto con il prodotto, mentre per confezionamento secondario deve intendersi la confezione minima di vendita.

Limitatamente alle medicazioni richieste in doppia busta, questo specifico confezionamento si intenderà come "primario".

L'etichettatura dei prodotti, apposta sulle confezioni primarie e secondarie, deve essere conforme alla Direttiva 93/42/CEE sui "Dispositivi Medici", attuata con Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni

Sulle scatole e sulle singole buste dovranno essere riportati, in **lingua italiana** e stampati con **colori indelebili** e **facilmente leggibili**: la descrizione qualitativa del contenuto, il numero di lotto, la data di scadenza, la data di produzione, la dicitura sterile e monouso, o relativo simbolo, il tipo di sterilizzazione, il nome del produttore e tutte le altre informazioni necessarie a garantire una utilizzazione corretta e sicura del prodotto; nella confezione dovrà essere presente il foglietto illustrativo con le indicazioni per l'uso in lingua italiana, ove previsto.

Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei prodotti devono essere chiaramente evidenziate in etichetta.

In corso di fornitura i prodotti dovranno essere i medesimi indicati nella documentazione tecnica inviata per la gara.

Al fine di garantire la facilità di apertura e il prelievo in modo asettico, le confezioni di tutti i prodotti sterili devono avere l'apertura tipo peel-open (o metodo similare) con invito all'apertura; la saldatura delle buste dovrà essere realizzata in modo da garantire la sterilità per il periodo indicato.

CAPITOLATO TECNICO

Società Regionale per la Sanità S.p.A.

Le confezioni, quando previsto dal D.lgs. n. 46/1997, devono contenere idonea documentazione

attestante le modalità d'uso dei singoli dispositivi.

La confezione secondaria in cui è collocata la confezione primaria deve essere idonea allo stoccaggio negli

armadi di reparto e dovrà garantire agli operatori un facile prelievo del prodotto.

In ogni caso i prodotti devono essere confezionati in contenitori resistenti alle manovre di carico,

trasporto e scarico oltre che idonei a garantirne la corretta conservazione e un buon grado di pulizia, nonché

un'efficace barriera contro l'umidità e la polvere.

5.3 Supporto e Assistenza

Qualora le singole Aziende Sanitarie necessitino di informazioni specifiche sull'utilizzo del prodotto

offerto, il Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto si impegna a svolgere, entro 15 giorni dal ricevimento

della richiesta, una o più sedute informative sulle caratteristiche dei prodotti offerti le cui modalità di

erogazione sono da concordare con le stesse Azienda Sanitarie.

5.4 Vigilanza sui dispositivi medici

Qualora, nel corso della fornitura, si verificassero incidenti con l'utilizzo dei dispositivi forniti, il Fornitore

è tenuto all'immediata sostituzione del lotto di appartenenza del dispositivo; dovrà inoltre provvedere alla

trasmissione al Responsabile Vigilanza sui Dispositivi Medici dell'Amministrazione contraente di copia del

rapporto finale trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell'indagine e le eventuali azioni

correttive intraprese.

Art. 6. Aggiornamento tecnologico

Nel caso in cui, durante il corso della fornitura venissero apportate variazioni sostanziali nella produzione

di quanto aggiudicato o venissero introdotti sul mercato prodotti sostitutivi, la Ditta aggiudicataria, previa

autorizzazione di So.Re.Sa., si impegna a immettere nella fornitura il nuovo prodotto, alle medesime

condizioni contrattuali.

Ai fini dell'autorizzazione alla variazione di prodotti in corso di fornitura la Ditta dovrà far prevenire a

So.Re.Sa. specifica relazione da cui si evincano i vantaggi della sostituzione e le seguenti informazioni generali

sul prodotto oggetto della variazione:

• inquadramento del prodotto proposto in termini di descrizione e funzionamento;

Pag. 21 di 26

Società Regionale per la Sanità S.p.A.

• scheda tecnica del prodotto proposto;

• certificazioni CE della classe di appartenenza;

• ogni altra documentazione ritenuta utile per la valutazione.

Con cadenza almeno trimestrale, in seguito all'istruttoria tecnica, del cui esito sarà data comunicazione alla Ditta, si procederà o meno all'autorizzazione dell'aggiornamento tecnologico.

In caso d'autorizzazione So.Re.Sa. procederà a notiziare le AA.SS. della sostituzione/affiancamento.

Art. 7. Prezzi

I prezzi sono comprensivi di trasporto, imballo e di ogni altra spesa accessoria.

Art. 8. Consegne

Le consegne dovranno essere effettuate a cura, rischio, spese del Fornitore presso i singoli magazzini preposti delle Aziende richiedenti dalle ore 8,30 alle 13,00 dei giorni feriali escluso il sabato, previo apposito ordinativo (fatti salvi eventuali diversi accordi circa i tempi e le modalità di consegna appositamente sottoscritti tra le aziende sanitarie ed i fornitori).

La fornitura sarà gestita con la modalità dell'acquisto in somministrazione.

La merce dovrà essere conforme all'ordine trasmesso dal Servizio competente, e, in caso contrario, non sarà accettata dai magazzini. Qualora non vi sia rispondenza tra quantità richiesta e confezione disponibile commercializzata, l'ordine dovrà essere evaso in difetto.

La merce deve essere consegnata in porto franco nelle quantità e qualità descritte negli ordini inviati di volta in volta, all'interno dei magazzini indicati negli ordini.

La merce ordinata dovrà essere consegnata entro massimo 10 giorni dalla data di ricevimento dell'ordine, salvo casi d'urgenza dove i tempi di consegna sono da concordarsi direttamente col Responsabile del Servizio preposto. I prodotti sterili, all'atto della consegna, devono avere la data di scadenza non inferiore a 2/3 della durata complessiva di validità.

Il Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e nei modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi. Il fornitore non dovrà fissare nessun importo minimo per l'esecuzione degli ordini.

In ciascun involucro di confezione deve essere apposta un'etichetta portante il contrassegno della Ditta, il nome del prodotto, il quantitativo espresso in misura. Le confezioni dovranno essere quelle richieste per

CAPITOLATO TECNICO

Pag. 22 di 26

Società Regionale per la Sanità S.p.A.

ogni singolo tipo di materiale. Imballi e confezioni dovranno essere a perdere.

I documenti di trasporto devono obbligatoriamente indicare:

- luogo di consegna della merce, che deve corrispondere a quello riportato sull'ordinativo emesso;
- n° di riferimento dell'ordine;
- data dell'ordine;
- il quantitativo inviato;
- n° di lotto di produzione dei singoli prodotti;
- data di scadenza.

Il Fornitore dovrà altresì garantire che, anche durante la fase di trasporto, verranno rigorosamente osservate le idonee modalità per la conservazione dei prodotti.

Nel caso di prodotti posti in sequestro dal Ministero della Sanità o comunque su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, il fornitore dovrà ritirare tali prodotti a proprie spese, con conseguente emissione di nota di accredito.

In caso di indisponibilità temporanea dei prodotti aggiudicati il fornitore è tenuto a darne immediata comunicazione alle Amministrazioni contraenti e a So.Re.Sa., senza attendere eventuali ordini.

Nella comunicazione dovrà essere indicato il periodo di indisponibilità, ove prevedibile e le cause dell'indisponibilità. Si precisa che l'omessa tempestiva comunicazione di indisponibilità comporterà, nel caso di non evasione dell'ordine l'applicazione delle penali previste all'art. 14 per mancata consegna relativa al ritardo della consegna.

In ogni caso per i prodotti indisponibili l'Amministrazione contraente potrà procedere all'acquisto presso altro fornitore attingendo alla graduatoria di gara o, in mancanza di offerte valide nella stessa, rivolgendosi al mercato e addebitando all'aggiudicatario l'eventuale maggior prezzo pagato.

In caso di consegna di prodotti ritenuti inidonei dall'Amministrazione contraente, il fornitore è tenuto alla sostituzione degli entro 4 (quattro) giorni.

Art. 9. Controlli Sulla Merce

Le forniture dovranno corrispondere alle quantità richieste; eventuali eccedenze in più non autorizzate non saranno riconosciute e, pertanto, non pagate. Agli effetti della fatturazione, sono valide le quantità corrispondenti all'ordine.

In riferimento al controllo quantitativo della merce, si precisa che le verifiche verranno completate in un tempo congruo, ordinariamente entro 10 giorni. Il controllo qualitativo della fornitura viene effettuato dal personale all'uopo preposto delle Aziende Sanitarie contraenti. Agli effetti del controllo qualitativo, la firma

Pag. 23 di 26



apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la società fornitrice dal rispondere ad

eventuali contestazioni che potessero insorgere all' atto dell'utilizzazione del prodotto.

In caso di mancata corrispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi previsti dal capitolato e/o

alle caratteristiche dichiarate dalla Ditta in offerta, le Aziende li respingeranno al fornitore che dovrà

sostituirli con altri aventi i requisiti richiesti entro quattro giorni. In caso di mancanza o ritardo da parte del

fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l'Azienda potrà provvedere al reperimento dei prodotti contestati

presso altra fonte, addebitando alla Ditta fornitrice l'eventuale maggiore spesa.

Art. 10. Fatturazione

Le forniture dovranno corrispondere alle quantità richieste; eventuali eccedenze in più non autorizzate

non saranno riconosciute e, pertanto, non pagate. Agli effetti della fatturazione, sono valide solo le quantità

corrispondenti all'ordine.

Le fatture dovranno contenere tutti gli elementi previsti dalle leggi in vigore, e, ai sensi dell'art. 9 ter del

D.L. n.78/2015, comma 6 le fatture dovranno contenere l'indicazione del numero di RDM dei dispositivi

medici fatturati.

Art. 11. Monitoraggio

Il Fornitore si impegna a fornire alla So.Re.Sa. alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti

ed evasi e alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate

dovranno essere forniti secondo le modalità di seguito indicate.

I flussi dovranno essere inviati con cadenza trimestrale entro il giorno 20(venti) del mese successivo al

trimestre di competenza.

Il flusso concernente gli ordini evasi deve contenere almeno i seguenti campi:

- lotto di riferimento

- Codice Amministrazione contraente (riferimento alla codifica ministeriale)

- codice prodotto;

- data e quantitativo del prodotto consegnato;

- numero e data dell'ordinativo di fornitura;

- valore economico;

CAPITOLATO TECNICO

Pag. 24 di 26



- ogni altro eventuale dato utile a So.Re.Sa. per svolgere l'attività di monitoraggio;

Il file conterrà un numero di record pari alle tipologie di prodotti ordinati.

Ogni file trimestrale dovrà essere nominato con la seguente regola: anno\_trimestre\_prodotto (esempio file del 4° trimestre del 2022 relativo al prodotto XXX assume come nome file: 2022\_4\_XXX).

## Art. 12. Livelli Di Servizio E Penali

L'Amministrazione a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di accertata violazione di tali norme o disposizioni secondo il principio della progressione.

Le penali saranno eventualmente applicate come segue e dovranno essere rispettati i seguenti livelli minimi di servizio:

Indicatori	Livelli di Servizio	Penale	Competenza
Rispetto della scadenza prevista per la consegna	Consegna dei prodotti entro 10 giorni lavorativi dalla data dell'ordine di acquisto	In caso di ritardo rispetto al tempo di consegna, si applicherà una penale di 100,00 € per ogni giorno di ritardo, e comunque non oltre l'importo massimo determinato nell'1 per mille / die dell'ammontare netto contrattuale per i giorni di ritardo. La consegna di prodotto difforme, per il quale il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione, non interrompe il termine per la consegna ordinaria.	Amministrazione contraente
	sostituzione entro 4 giorni del prodotto inidoneo	In caso di ritardo rispetto al tempo di sostituzione, si applicherà una penale dell'1 per mille rispetto al valore dell'ordine per ogni giorno di ritardo.  Qualora la ritardata consegna del prodotto idoneo, in sostituzione di altro inidoneo, avviene dopo che sia decorso, a seconda dei casi, anche il termine per la consegna ordinaria (10 giorni) si applicheranno cumulativamente sia le penali per ritardata sostituzione che per ritardata consegna.	Amministrazione contraente
Idoneità fornitura	scadenza oltre i due terzi della validità complessiva	In caso di consegna di prodotto con scadenza inferiore ai due terzi della validità complessiva il prodotto sarà respinto e si applicherà una penale del 10% del valore dell'ordine.	Amministrazione contraente
Invio flussi informativi a So.Re.Sa. per il monitoraggio della fornitura (art. 11 del Capitolato)	Entro il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza	Per un ritardo fino a 15 giorni una penale di € 100.00  •Per un ritardo fino ad un mese una penale di € 200.00  •Per un ritardo di oltre il mese una penale di € 500,00  •Per ogni mese di ritardo ulteriore al primo una penale di € 500,00	So.Re.Sa.

CAPITOLATO TECNICO

Pag. 25 di 26



Indicatori	Livelli di Servizio	Penale	Competenza
comunicazione di eventuali modifiche o integrazioni relativa al possesso dei requisiti di ordine generale	Entro il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza decorrente dall'evento modificativo/ integrativo	Sarà applicata una penale pari a € 500,00	So.Re.SA.

Fatta salva l'ipotesi di forza maggiore, nel caso di mancato rispetto anche di uno soltanto dei livelli di servizio e/o condizioni e/o termini e/o modalità e/o specifiche tecniche di cui al presente capitolato tecnico, l'Amministrazione contraente potrà applicare all'aggiudicatario le penali sopra indicate.

Le penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali (di competenza di ciascuna Amministrazione contraente) non potranno comunque superare la misura giornaliera dell'1% (un per mille) dell'ammontare netto contrattuale e non potranno comunque superare complessivamente il 10% di detto ammontare netto contrattuale ex art. 113 bis D.lgs. 50/2016.